

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sent.n. 133/2024

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- MARRAS Giovanni Antonio Maria, nato a Burgos (SS) il 12 settembre 1940 ed ivi residente, in via Pio IX n. 15, C.F. MRRGNN40P12B276Y, rappresentato e difeso dall'Avvocato Umberto CONGIATU (C.F. CNGMRT68R28I452V pec avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it), presso il cui studio in Sassari, Emiciclo Garibaldi n. 24, è elettivamente domiciliato;
- MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15 gennaio 1969 e residente in Bitti (NU), via Musio n. 10, C.F. MMLFNC69A15F979Y, rappresentato e difeso dall'Avvocato Umberto CONGIATU (C.F. CNGMRT68R28I452V pec avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it) presso il cui studio in Sassari, Emiciclo Garibaldi n. 24, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 21 luglio 2023, iscritto al n. 25944 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 maggio 2024, con l'assistenza del

Segretario dott.ssa Alessandra GIALARA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA, l'Avvocato Umberto CONGIATU nell'interesse di Giovanni Antonio Maria MARRAS e di Francesco Saverio MAMELI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per vederli condannare al pagamento, a favore dell'AGEA, della somma di 57.088,62 euro, in solido, fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio giudicante, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito della segnalazione dei seguenti fatti da parte del Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro con c.n.r. n. 15519 del 23 settembre 2021.

In data 19 marzo 2018 l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA), nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", bando 2016, ha concesso un contributo pari a euro 57.177,24 (60% della spesa totale ammessa), alla ditta individuale MARRAS Giovanni Antonio Maria, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta (presentata dall'interessato tramite l'agronomo Francesco Saverio MAMELI), in data 27 novembre 2018

l'Organismo pagatore AGEA ha accreditato sul c/c del richiedente l'anticipo del contributo concesso, pari a euro 28.500,00. L'accredito sul c/c del saldo, pari a euro 28.588,62, è avvenuto, sempre a seguito di apposita domanda dell'interessato (inoltrata tramite il predetto agronomo), in data 24 febbraio 2021. (Si osserva che il contributo concesso è di 57.177,24 euro, mentre è stata erogata la somma di 57.088,62).

Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza sono state acquisite, tra le altre, le fatture passive indicate dettagliatamente nell'atto di citazione alle pagine 2 - 3, emesse nei confronti della Ditta individuale MARRAS Giovanni Antonio Maria da altri soggetti che hanno avuto accesso ad analogo contributo UE e, comunque, ugualmente coinvolti in analoghe operazioni che si sarebbero rivelate inesistenti.

Le indagini eseguite dai militari operanti avrebbero fatto emergere gli artifici e raggiri posti in essere dai presunti responsabili (l'Azienda agricola beneficiaria dei contributi e il suo rappresentante legale, nonché il tecnico progettista e direttore dei lavori, reale *dominus* dell'operazione globalmente considerata), che avrebbero indotto in errore le Amministrazioni procedenti, ingenerando il convincimento della regolarità dell'esecuzione dell'intervento oggetto di finanziamento. La vicenda è parte di un'ampia attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Francesco Saverio MAMELI, titolare dello Studio L.A.A.B. s.r.l., ha curato i progetti e le pratiche di finanziamento, e ha svolto l'incarico di direttore dei lavori.

Dal computo metrico, redatto e firmato dall'agronomo, presente nel fascicolo della domanda di finanziamento in argomento, si evince la tipologia e l'entità

dei lavori commissionati dalla “ditta individuale MARRAS Giovanni Antonio Maria” di Burgos, che riguardano:

- chiudenda e cancelli per una spesa pari a 18.811,10 euro;
- chiudenda in muri in pietrame a secco, per una spesa pari a 67.821,08 euro.

Secondo l’Ufficio requirente, un aspetto anomalo della fattispecie in esame, che accomuna tutte le procedure di finanziamento nelle quali è coinvolto il MAMELI e che hanno originato la predetta c.n.r., consiste nel fatto che la quasi totalità dei lavori (trattasi di chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulta eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole.

In particolare, come emerge dalla comunicazione di notizia di reato, sarebbe ampiamente documentata e dimostrata (con riferimento alla fattispecie in esame alle pagine 15 e seguenti della c.n.r. n. 15519 del 23 settembre 2021 della Guardia di Finanza), attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture elencate (emesse a fronte di operazioni inesistenti), formate al solo scopo di fornire prova dell’avvenuta esecuzione delle opere, in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.

Gli accertamenti espletati si collocano in una più ampia operazione che ha

condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura Europea (EPPO) ha ravvisato la sua competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro un decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo la prospettazione attorea, i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

Attraverso tale sistema fraudolento i soggetti coinvolti sarebbero riusciti a rappresentare il fittizio sostenimento di costi, mentre le spese, in quanto non realmente sostenute, non avrebbero dato diritto ad alcun finanziamento, indebitamente percepito per intero.

La Procura ritiene che non potrebbe avere alcuna rilevanza l'eventuale effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta connessione con un prezzo congruo e adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non escluderebbe la responsabilità amministrativa, e cita, *ex multis*, la sentenza n. 167/2022 di questa Sezione giurisdizionale.

In base al reg. UE n. 640/2014 e al Bando 2016, recanti la disciplina del contributo in questione, che comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese, i pagamenti devono essere reali e non fittizi (cfr. art. 8, lett. b) del Bando). Il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del Bando, non essendo concepibile che il richiedente acceda al contributo attraverso fatture

e pagamenti fittizi, così ingannando l'ente erogatore. Secondo l'Ufficio requirente sarebbe del tutto irrilevante, quindi, che alcune fatture possano essere estranee alle ipotesi illecite, poiché il fatto illecito, penalmente rilevante e commesso con modalità fraudolente, esclude in radice la possibilità di percezione di contributi pubblici e genera un danno erariale pari all'intero sostegno percepito.

Per la vicenda è in corso il procedimento penale.

Per quanto detto, considerato che il beneficio economico è stato ottenuto attraverso documentazione inidonea, si sarebbe prodotto un danno erariale pari all'intero contributo indebitamente percepito, 57.088,62 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, del quale deve rispondere, a titolo di dolo e per l'illecito arricchimento, il sig. MARRAS Giovanni Antonio Maria, che ha raccolto e prodotto la documentazione idonea a indurre in errore l'ente erogatore delle provvidenze. La Procura ha precisato che la Ditta individuale MARRAS Giovanni Antonio Maria è cessata ed è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 31 marzo 2022.

In solido con il predetto deve rispondere, per l'intero danno, il dott. MAMELI Francesco Saverio, vero regista dell'operazione, il quale, non soltanto avrebbe predisposto (al fine di far apparire rispettati i requisiti previsti dal bando) gli altri due preventivi di spesa, per l'affidamento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori, a corredo della documentazione presentata ad ARGEA, e ha certificato la regolare esecuzione dei lavori, in realtà realizzati in economia dagli stessi soggetti richiedenti il finanziamento, ma soprattutto risulterebbe essere l'ideatore dello schema fraudolento. Nello specifico il dott. MAMELI, tecnico conoscitore delle procedure di erogazione di contributi nel particolare

comparto, avrebbe fatto da anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi le commesse e i relativi compensi inerenti ai progetti presentati. Il ruolo fondamentale dell'agronomo sarebbe ampiamente provato, non soltanto dagli elementi probatori già esposti, ma anche dalle risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici a lui sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale, evidenziate nell'annotazione di p.g. n. 53651 del 30 marzo 2022.

Nel caso in discussione, la Procura ha segnalato che la data di stipula del contratto con il MAMELI è precedente alle date dei preventivi.

Dall'analisi delle chat *whatsapp* presenti sul dispositivo mobile del dott. MAMELI e, in particolare, dallo scambio di messaggi intercorso con i titolari delle singole aziende agricole, emergerebbe, oltre al ruolo avuto nella produzione delle fatture, anche quello di coordinamento e pianificazione degli scambi di fatture e dei pagamenti intercorsi tra i titolari/soci delle aziende agricole e successivamente utilizzati per l'ottenimento dei finanziamenti.

Quanto alla sussistenza di un rapporto di servizio tra il dott. MAMELI e l'Amministrazione e alla conseguente giurisdizione della Corte dei conti, la Procura ha evidenziato che la Corte di cassazione ha riconosciuto il rapporto di servizio non soltanto con riferimento al privato beneficiario del contributo, ma altresì nei riguardi di coloro che abbiano avuto un coinvolgimento diretto e fattivo nella vicenda che ha portato all'indebita erogazione.

Contestualmente all'invito a dedurre è stato chiesto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà del sig. MARRAS e delle cose e somme di danaro a lui dovute, a tutela del credito erariale. Il sequestro è stato

concesso con decreto presidenziale n. 11/2023 del 16 maggio 2023 e parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza n. 80/2023.

A fronte dell'invito a dedurre, nulla è stato controdedotto dai presunti responsabili, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

In relazione alle argomentazioni addotte, sia pure “nei limiti del procedimento cautelare”, dal sig. MARRAS con la memoria di costituzione prodotta per l'udienza di conferma, modifica o revoca del decreto presidenziale di autorizzazione al sequestro, l'Ufficio requirente ha fatto rinvio agli elementi probatori esposti nell'atto di citazione, ritenendoli ampiamente adeguati a supportare l'imputazione di responsabilità amministrativa.

Quanto alla possibilità, da parte di imprese agricole, di realizzare i lavori di cui trattasi, la Procura ha precisato che non è questo il profilo oggetto di contestazione, anzi, l'assunto di aver effettuato i lavori in economia presuppone esattamente il contrario. Quel che si vuole evidenziare, invece, è la singolarità del fatto che l'azienda, teoricamente capace di effettuare il lavoro, lo effettui in favore di altre aziende (che per questo beneficiano del contributo), ma eviti di farlo per se stessa, facendoselo realizzare da altra azienda agricola (così beneficiando di analogo contributo). Ciò al fine di dimostrare, unitamente agli altri elementi di prova, che in realtà, proprio in quanto in grado di effettuare i lavori, questi sono stati realizzati in economia. Ciò consente di confutare l'ulteriore argomento difensivo riguardante l'avvenuta realizzazione delle opere. Al riguardo, la Procura ha ribadito che, poiché il contributo è stato chiesto e ottenuto utilizzando documentazione falsa e inidonea, inducendo in errore l'ente erogatore, la condotta dolosa posta in essere, consistita nella produzione di documenti attestanti spese non

sostenute effettivamente e nell'aver pregiudicato il rapporto di fiducia generalmente insito tra finanziatore e finanziato, precluderebbe la percezione dell'intero finanziamento. L'erogazione pubblica presuppone la realtà ed effettività del costo, in assenza della quale l'intera erogazione non ha più alcuna ragion d'essere.

Il dott. agr. Francesco Saverio MAMELI si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Umberto CONGIATU con memoria depositata il 23 aprile 2024, nella quale in via pregiudiziale ha chiesto di sospendere il presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale instaurato per gli stessi fatti, in quanto le medesime circostanze di fatto risultanti dalla c.n.r. n.15519 del 23.9.2021 sono alla base dell'azione penale e di quella contabile fatta valere dalla Procura regionale in questa sede.

Nel merito, la difesa ha contestato l'intero impianto accusatorio, basato esclusivamente sulle indagini della Guardia di Finanza, evidenziando, in primo luogo, che il dott. MAMELI ha curato le pratiche di partecipazione al bando di finanziamento in discussione anche nell'interesse di ulteriori dieci aziende agricole, le cui domande sono del tutto analoghe - per dimensioni del soggetto beneficiario e oggetto dei lavori previsti (realizzazione di chiudende e impianti di irrigazione) - rispetto a quelle presentate per le aziende coinvolte nell'indagine della Guardia di Finanza; non troverebbe giustificazione, sul medesimo piano logico più volte chiamato in causa nella c.n.r. n.15519 del 23.9.2021, la circostanza che il presunto "regista" dell'asserito "disegno criminoso" contestato avesse coinvolto alcune, ma non tutte, le aziende agricole per le quali aveva curato la presentazione delle pratiche di finanziamento.

Inoltre, nonostante il bando non richiedesse la presentazione di tre preventivi per la scelta, ovviamente del tutto fiduciaria, del professionista al quale affidare la progettazione e la direzione dei lavori per i quali concorrevano al finanziamento, i medesimi tre preventivi erano ovviamente allegati anche alle pratiche presentate dal dott. MAMELI per le altre aziende agricole non coinvolte dalle indagini della Guardia di Finanza.

Di converso, una delle aziende agricole (la ditta ORRITOS Gianfranco) che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe fittiziamente eseguito i lavori di recinzione a favore di altre aziende agricole ricevendo da queste analoghe inesistenti prestazioni, e che avrebbe conseguentemente emesso e ricevuto fatture ideologicamente false, secondo lo schema che avrebbe ideato il dott. MAMELI, non rientra nel novero di quelle per le quali opera il presupposto logico che dovrebbe accomunare tutte le aziende indagate e giustificarne il coinvolgimento nel disegno criminoso contestato: ossia che progettista e direttore dei lavori di tutte tali aziende, e dunque elemento di collegamento tra le stesse, fosse il dott. MAMELI; non è evidentemente un caso che il dott. MAMELI non sia stato chiamato dalla Procura regionale a rispondere di alcun danno erariale relativo al finanziamento percepito dalla ditta citata che si è avvalsa di altro tecnico.

Inoltre, dagli stessi atti di indagine si rileva che le domande di finanziamento relative alle aziende coinvolte non sono state presentate contestualmente. Esse, dunque, al netto di sempre possibili errori e/o mancanze che ne avrebbero potuto impedire la valutazione, a fronte di una dotazione finanziaria iniziale della Misura 4.1 pari a 30.000.000,00 di euro, non avevano alcuna certezza di essere contestualmente accolte. Così che nemmeno l'attuazione del

preteso disegno criminoso asseritamente ideato dal dott. MAMELI aveva in realtà alcuna certezza di trovare attuazione. Il che porterebbe ancora una volta a concludere che esso in realtà non sia mai esistito.

Nella memoria difensiva sono illustrati nel dettaglio i compiti del direttore dei lavori, ed è sottolineato che uno degli aspetti più importanti connessi all'incarico consiste nella tenuta della contabilità e nella predisposizione dei documenti, tra i quali anche le fatture da parte dei fornitori dell'imprenditore agricolo, che dovevano contenere il chiaro e preciso riferimento, sia al progetto approvato e al finanziamento concesso, evidentemente ignoti al fornitore, sia l'esatta indicazione delle lavorazioni eseguite, per le quali si chiedeva la liquidazione del beneficio concesso, al fine di consentire la verifica della piena rispondenza a quelle previste nel progetto approvato in sede istruttoria della domanda di finanziamento. Tale documentazione, infatti, pur a tacere dell'evidente difficoltà tecnica di una sua corretta predisposizione da parte di un imprenditore agricolo, verosimilmente privo delle necessarie competenze, non poteva che essere nella disponibilità del dott. MAMELI in considerazione dell'utilizzo che, nell'esercizio delle sue funzioni di direttore dei lavori, avrebbe dovuto farne.

Infine, l'Avvocato CONGIATU ha osservato che, considerata la natura dei lavori per i quali le aziende agricole coinvolte avevano chiesto il finanziamento, sarebbe stato senz'altro anomalo e/o sorprendente che le diverse aziende si fossero rivolte a imprese edili o specializzate. La stessa Amministrazione Regionale ha chiarito (circ. D.G. Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS 15.3.2022) la piena legittimità di tale pratica da parte di aziende agricole, anche beneficiarie di finanziamenti, a

favore di altre aziende agricole finanziate, non riscontrandosi alcun divieto in proposito nei regolamenti comunitari, e ne ha ritenuto illegittimo l'eventuale inserimento nei bandi, posto che una *“tale disposizione escluderebbe per molte aziende la possibilità di fornire servizi assolutamente legittimi”*.

Ciò posto, il dott. MAMELI, nella sua qualità di direttore dei lavori, non avrebbe dovuto avere, ed effettivamente non ha avuto, alcun motivo di “sconsigliare” l'affidamento di detti lavori da parte di un'azienda agricola ad altra azienda agricola, costituendo quella descritta una prassi del tutto usuale nell'ambito rurale di riferimento, o di rifiutarsi di curare la predisposizione e la tenuta della relativa contabilità perché i lavori erano stati affidati ad altra azienda agricola.

In conclusione, secondo la prospettazione difensiva, il dott. MAMELI non avrebbe affatto ideato alcun disegno fraudolento mentre, d'altro canto, le aziende agricole coinvolte avrebbero affidato del tutto legittimamente l'esecuzione dei lavori finanziati ad altre aziende agricole, a loro volta finanziate. Sicché del tutto coerentemente e legittimamente ARGEA, alla quale ai sensi dell'art. 19 del Bando sarebbe spettato in prima battuta il diritto-dovere di revocare i finanziamenti concessi ove avesse riscontrato violazioni alle prescrizioni del bando medesimo, e che, a seguito degli accessi presso le singole aziende, aveva preliminarmente verificato l'ammissibilità a finanziamento dei lavori proposti e, successivamente, la loro corretta esecuzione, ha correttamente liquidato, anche alla luce della documentazione contabile fornitale – tra cui, le fatture delle prestazioni ricevute da ciascuna azienda agricola da altre aziende agricole - i finanziamenti concessi a dette aziende, e per quanto interessa in questa sede a MARRAS Giovanni Antonio

Maria, senza nulla eccepire.

Nella memoria si chiede, quindi, previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.106 c.g.c., in attesa della definizione del giudizio penale n.573/23 R.G. Dib. attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro, di rigettare in quanto infondata la domanda proposta nei confronti dal dott. agr. Francesco Saverio MAMELI dalla Procura attrice; per l'effetto, mandarlo assolto da qualsivoglia addebito. Con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in relazione alle spese di giudizio.

Giovanni Antonio Maria MARRAS si è costituito, a ministero dell'Avvocato Umberto CONGIATU, con memoria difensiva depositata in data 26 aprile 2024, con la quale ha chiesto, previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.106 c.g.c., in attesa della definizione del giudizio penale n.573/23 R.G. Dib. attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro, di rigettare in quanto infondata la domanda proposta nei suoi confronti dalla Procura attrice; per l'effetto, mandarlo assolto da qualsivoglia addebito; in via subordinata, previo accertamento della minor somma indebitamente percepita, di rideterminare l'eventuale pagamento da porre in capo al convenuto. Con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in relazione al sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 80 del 24 luglio 2023 e alle spese di giudizio.

La memoria difensiva è sostanzialmente analoga a quella depositata nell'interesse del dott. MAMELI per quanto attiene all'eccezione pregiudiziale di sospensione del giudizio, nonché per la complessiva confutazione della prospettazione contenuta nel rapporto della Guardia di Finanza e fatta propria dalla Procura.

La difesa sostiene, infatti, che l'ipotesi investigativa posta a fondamento dell'avversa pretesa, secondo la quale i lavori oggetto di finanziamento sarebbero stati in realtà eseguiti in economia dalle stesse aziende agricole beneficiarie del finanziamento, al di là del riferito apparente riscontro documentale, non è mai stata sottoposta ad alcun ulteriore accertamento di fatto che ne confermasse la fondatezza; non è stata condotta alcuna ulteriore attività di indagine per accertare chi effettivamente abbia svolto i lavori in parola. Sia nella C.N.R. che nel provvedimento di revoca del sequestro disposto dal Tribunale penale di Nuoro sarebbero espressi giudizi meramente ipotetici.

Nella memoria si ribadisce che nel contesto agricolo nel quale operava l'azienda a suo tempo condotta dal MARRAS, le recinzioni vengono realizzate principalmente con i muri a secco e che ciascun addetto del settore è in grado, sia di realizzare *ex novo* un muretto a secco, che di intervenire per ripristinarne immediatamente la piena funzionalità ove, come spesso accade, abbia subito danni dal passaggio di animali, anche selvatici, o dell'uomo o per cause naturali; quindi, sarebbe stato senz'altro anomalo e/o sorprendente che le diverse aziende si fossero rivolte a imprese edili o specializzate. E' stata richiamata la nota dell'Amministrazione Regionale indicata per il dott. MAMELI.

Inoltre, l'ipotesi investigativa dell'esistenza di uno scambio di false fatture, con conseguenti sottonsi scambi monetari nulli, con altre aziende, non troverebbe alcun riscontro nei rapporti reciproci con le aziende alle quali il sig. MARRAS aveva affidato l'esecuzione dei lavori oggetto del finanziamento, non avendo egli prestato analoga attività nei loro confronti.

Stando all'atto di citazione, infatti, il MARRAS avrebbe commesso l'esecuzione dei lavori alla Società Agricola F.lli PIRAS s.s. (fatt.14 e 15 del 25.9.2020), alla Ditta Individuale MANCA Salvatore (fatt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 25.9.2020) e alla Società Agricola FLORIS Francesca MACCIONI Antonio s.s. (fatt.17 del 25.9.2020), ma non avrebbe svolto alcuna attività a favore di dette aziende agricole, avendo invece prestato la propria collaborazione a favore della Ditta individuale NIEDDU Luigi (fatt. 9 del 20.5.2019; fatt. 10 del 3.7.2019; fatt.11 dell'8.7.2019) e della Società Agricola F.lli BARCA di Agata e Bachisio s.s. (fatt.1 dell'11.3.2019; fatt. 5 del 26.3.2019, fatt. 6 del 27.3.2019, fatt. 8 del 20.5.2019).

Inoltre, il MARRAS ha complessivamente corrisposto alle aziende sue fornitrici l'importo di 88.184,21 euro, a fronte di incassi, da parte delle aziende sue committenti, per l'importo complessivo di 71.124,21 euro.

Secondo la difesa, pertanto, nel caso in esame, si sarebbe in presenza, non di uno scambio di fatture false con sottesi flussi monetari nulli, come ipotizzato dalla Procura, ma dello scambio di reciproche prestazioni professionali, anche in un'ottica di collaborazione e diversificazione dell'attività, non sempre e continuativamente possibile in quanto connessa alla stagionalità delle lavorazioni della terra e alle esigenze della conduzione del bestiame.

In sintesi, la diversità delle aziende alle quali la Ditta in discussione ha commesso e/o per le quali ha realizzato i lavori, la disomogeneità dei tempi entro i quali ciascuna di dette aziende avrebbe dovuto terminare i lavori ammessi a finanziamento per non incorrere nella perdita del beneficio, la conseguente possibilità di esserne dichiarate decadute, la diversità del totale delle somme spese per l'esecuzione dei lavori oggetto di finanziamento

rispetto a quelle, ben minori, incassate per i lavori effettuati a favore delle altre aziende agricole, le diverse fasi in cui i lavori sono stati portati avanti in relazione alle contingenti possibilità finanziarie, sono tutte circostanze che renderebbero evidente l'assoluta infondatezza dell'impianto accusatorio fatto proprio dalla Procura regionale nei confronti del MARRAS.

Di contro, l'ammissibilità e la successiva corretta esecuzione dell'intervento proposto dal MARRAS è stato verificato da ARGEA, con apposite e distinte attività istruttorie, ai fini della concessione del finanziamento e della liquidazione del saldo, a seguito dell'approvazione della contabilità finale dei lavori in progetto.

Per il difensore, alla luce delle risultanze del collaudo delle opere finanziate e della mancata revoca del beneficio da parte di ARGEA Sardegna, sarebbe evidente l'insussistenza anche del contestato sviamento delle finalità della legge in materia di aiuto pubblico, conseguentemente non sussisterebbe alcun danno per l'erario, considerato che le finalità perseguite dal Bando, ossia di potenziare le aziende agricole, sono state pienamente raggiunte e che la condotta imputata al convenuto non sarebbe stata in alcun modo provata né potrebbe dirsi, dunque, causalmente efficiente nella produzione di un danno erariale in nessun modo dimostrato.

Nella condotta del sig. MARRAS non sarebbe ravvisabile l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo. Ciò si ricaverebbe dal fatto che lo stesso non ha posto in essere alcun comportamento o atto diretto a impedire ad ARGEA l'esercizio del potere di controllo sul corretto utilizzo delle somme erogate.

In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse

rigettare le argomentazioni contenute nella memoria, il difensore ha chiesto che venga rideterminato l'eventuale pagamento da porre a carico del convenuto, che ha realizzato l'intervento programmato sostenendo spese certe, documentate e non contestate pari a 36.619,00 euro, affermando che di ciò dovrà tenersi conto ai fini della determinazione del preteso danno erariale, che non potrebbe dunque essere ricondotto all'intero contributo percepito dal MARRAS.

All'udienza del 16 maggio 2024, il P.M. si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio alla luce dell'art. 106, comma 1, c.g.c per l'autonomia dei giudizi e ha richiamato le sentenze di questa Sezione n. 185 e n. 194 del 2022 sul punto della pregiudizialità.

Nel merito, ha richiamato la citazione e ha ribadito che è stato delineato un quadro coerente e grave, che emerge in particolare dai file "giro" rinvenuti nella documentazione informatica sequestrata al MAMELI.

Il Pubblico attore ha, inoltre, osservato che nel processo contabile vale il principio del "più probabile che non", come indicato nella sentenza di questa Sezione n. 172 del 2022 e ha chiesto l'accoglimento delle richieste di condanna come in citazione.

L'Avvocato CONGIATU ha insistito per la sospensione del giudizio, considerato che i medesimi elementi sono alla base dei due giudizi, erariale e penale.

In difesa del sig. MARRAS, ha evidenziato che l'esecuzione dei lavori in economia aveva regole particolari in relazione al numero di ore da potervi dedicare; il convenuto non aveva disponibilità di ore per la propria azienda, ma poteva lavorare per altri. Il difensore ha, inoltre, ribadito che non vi è la

neutralità dei flussi finanziari e che il costo del lavoro in economia non sarebbe stato inferiore, mentre la finalità del contributo è stata raggiunta.

Per il dott. MAMELI, l'Avvocato CONGIATU ha sottolineato che i tre preventivi non erano richiesti dal Bando e che il dott. MAMELI seguiva altre aziende non coinvolte nell'indagine, di contro non aveva alcun ruolo per una di quelle interessate. Da ciò si rileverebbe che non vi sia stato un disegno criminoso.

Il suo assistito si doveva occupare della tenuta della contabilità e della corretta formazione delle fatture.

Infine, l'Avvocato CONGIATU ha osservato che le indagini sono meramente documentali e ha chiesto di respingere la pretesa erariale per entrambi i convenuti.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio osserva che non merita accoglimento la richiesta della difesa dei convenuti di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale n. 537/23 R.G. Dib., attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro e instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c. *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

L'unica evenienza che, secondo il legislatore, può legittimare il Giudice a ordinare la sospensione del processo è la sussistenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, in quanto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), nell'ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr. Sezione II Centrale d'Appello, sentenza n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; *ex multis* SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 29/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).

Poiché nella fattispecie in discussione non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, ma ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, la richiesta di sospensione deve essere respinta.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Da tale riscontro appare incontestato che il sig. MARRAS ha presentato richiesta di contributi pubblici nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", bando 2016, all'Organismo pagatore A.G.E.A., in seguito alla quale gli è stata erogata la somma complessiva di euro 57.088,62.

Premesso che non è in contestazione né la circostanza che le opere in discussione siano state interamente realizzate, né che il pagamento delle pubbliche contribuzioni sia stato effettuato nella misura indicata dalla Procura, dagli atti di causa risulta provata, con dovizia di particolari, l'esistenza di un modello organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali la Ditta individuale MARRAS Giovanni Antonio Maria, in persona del suo rappresentante legale, in palese collegamento tra loro per il tramite del professionista incaricato, Francesco Saverio MAMELI, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di quello della ditta ORRITOS), hanno rappresentato di aver sostenuto costi - per aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell'impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.

Poiché la responsabilità dell'agronomo MAMELI è inscindibilmente connessa a quella dell'impresa agricola del signor MARRAS, è necessario analizzare la condotta complessiva di tutti i soggetti coinvolti nel presente giudizio, allo scopo di accertare l'illiceità del sistema creato e gestito dal dott. MAMELI con la compartecipazione di ulteriori imprenditori agricoli e al fine di acclararne la responsabilità.

In merito, deve affermarsi che dall'esame degli analitici e accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso degli odierni convenuti nell'attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all'azienda del signor MARRAS di poter beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016, nella misura di euro 57.088,62. Le risultanze di tale quadro "costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici", anche "in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non" che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in ipotesi di false fatturazioni seguite da bonifici restitutori, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie similari a quella odierna (Corte dei conti, sent. n. 182/2022, sent. n. 186/2022, sent. n. 3/2023 e sent. n. 26/2023; cfr., anche, Sezione Sardegna,

sent. n. 147/2022, confermata da I Sezione Appello, sent. 128/2024) e, da ultimo, in fattispecie collegate a quella oggetto del presente giudizio (Sez. Sardegna, sentenze n. 76/2024, n. 94/2024, n. 96/2024, n. 104/2024 e n. 116/2024).

Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alla sostanziale neutralità finanziaria dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, emerge che le varie aziende agricole inserite nel “giro” del dott. MAMELI hanno rivestito tutte, sia la qualità di committenti, che di fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per se stesse) e hanno ricevuto a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente svolti compensi sostanzialmente compensativi di quanto corrisposto ad altre imprese agricole per lavori della medesima tipologia.

Con specifico riguardo alla situazione oggetto del presente giudizio, tale sostanziale neutralità finanziaria trova conferma dall’esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come sintetizzato al punto 4.1 dell’informativa, nella quale sono stati ricostruiti in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell’impresa agricola convenuta, a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa.

Nel caso all’esame, per esempio, la somma di euro 12.000,00, di cui alla fattura n. 3 del 25 settembre 2020 pagata da MARRAS Giovanni Antonio Maria a MANCA Salvatore il 27 maggio 2019 è stata da questi trasferita a LAI Maria Giovanna (fattura n. 3/A del 1° aprile 2019 pagata il 16 aprile

2019), da questa a ENA Raimondo (fattura n. 3/3 del 31 marzo 2019 pagata il 23 aprile 2019), da questo a PUDDU Laura (fattura n. 4/01 del 27 marzo 2019 pagata il 2 maggio 2019) da questa a NIEDDU Luigi (fattura n. 3/MF del 26 marzo 2019 pagata l'8 maggio 2019), da questo a S.A. F.lli BARCA (fattura n. 20 del 16 maggio 2019 pagata il 20 maggio 2019) e, infine, per chiudere il “giro”, da quest’ultima a MARRAS Giovanni Antonio Maria (fattura n. 5 del 26 marzo 2019 pagata il 23 maggio 2019) (allegato 11 bis); la non perfetta consequenzialità dimostra la complessità dell’architettura del c.d. “giro” testimoniata dalle chat *whatsapp* trovate nel dispositivo mobile del dott. MAMELI e dei numerosi *file* presenti nei suoi computer.

Il medesimo “giro” si rileva dall’allegato 10 bis per l’importo di euro 15.000,00.

L’analisi degli atti prova, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l’intera operazione veniva attuata - peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all’organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

L’effettiva realizzazione delle opere, la mancanza di un accertamento specifico in ordine ai soggetti che avrebbero eseguito i lavori, e la convinzione che, alla luce delle previsioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe stata ammessa la possibilità, per le imprese beneficiarie, di realizzare opere in favore delle altre aziende aderenti al programma, non appaiono elementi sufficienti a incidere sul consistente quadro indiziario risultante in atti, né a elidere, nemmeno parzialmente, la misura del danno erariale contestato, considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell’affermare che, in ipotesi di pubbliche

contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche, a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del Bando, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e che l'art. 19 del medesimo Bando prevede la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n.460/2012 ("Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità").

Per quanto concerne la specifica posizione del convenuto Francesco Saverio MAMELI, emergono in atti ulteriori riscontri probatori gravi e concordanti, dall'esame dei quali risulta pienamente confermata la specifica responsabilità riconducibile alla sua attività di pianificatore e gestore dei complessi rapporti tra le imprese agricole coinvolte.

Dall'analisi della copiosa documentazione reperita a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al MAMELI, eseguito in data 16.12.2021, presso l'abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), infatti, è emersa non solo la predisposizione e detenzione di documentazione necessaria per la corretta

tenuta della contabilità e ai fini della direzione dei lavori, ma anche la presenza di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e, soprattutto, di documenti attestanti i rapporti tra le diverse aziende in connessione tra loro.

Detto carteggio appare, all'evidenza, non meramente ed esclusivamente rivolto alla pianificazione e amministrazione delle normali pratiche delle singole imprese beneficiarie nei rapporti strettamente individuali con i propri fornitori e committenti (come asserito dalla difesa), ma finalizzato alla creazione e gestione globale di complessi "giri" di pagamenti tra le varie aziende (ricostruiti quanto all'odierna fattispecie nei già richiamati allegati nn. 10 bis, 11 bis e negli altri indicati nel punto 4.1.1 della c.n.r.) da ritenersi costruiti ad arte per realizzare l'obiettivo della sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni poste in essere tra le diverse aziende coinvolte, e riassunti nel file *excel* denominato "GIRO FINALE PSR 4.1", nel quale è riportato il riepilogo della specifica posizione di ciascuna azienda, all'interno di uno schema d'insieme che illustra i complessi rapporti tra le varie imprese agricole e nel quale vengono indicate, a scalare nel corso del tempo, le situazioni di debito/credito dei soggetti coinvolti in conseguenza dei vari pagamenti effettuati.

L'Avvocato CONGIATU ha evidenziato come fosse normale e usuale che il tecnico incaricato tenesse presso il proprio studio professionale le fatture e la documentazione contabile riferita alla singola impresa assistita, tralasciando di precisare a quale titolo detenesse atti (*file* informatici) di raccordo e riepilogo delle relazioni finanziarie tra le varie imprese e di programmazione di pagamento e fatturazione.

Tra la documentazione rinvenuta vi è anche quella della Ditta individuale

ORRITOS Gianfranco, che è l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata seguita per la direzione dei lavori da un agronomo diverso (LEI Giovanni), ma che è, anch'essa, coinvolta nel passaggio di somme con la Ditta individuale MARRAS Giovanni Antonio Maria e che risulta inserita nel file *excel* denominato "GIRO FINALE PSR 4.1".

Appare evidente, quindi, che, nell'ottica della gestione della singola posizione individuale di ciascuna impresa assistita professionalmente dal MAMELI, non ha alcuna giustificazione plausibile il possesso di documentazione di una impresa seguita da un diverso tecnico, nonché l'elaborazione e la detenzione di *file* e documenti che riassumono il complesso dei pagamenti di tutte le aziende coinvolte nella vicenda e dei rapporti intercorsi tra loro.

Ulteriore prova della complessa attività pianificatoria del dott. MAMELI finalizzata alla realizzazione del "giro" fittizio dei pagamenti, emerge dall'esame delle trascrizioni delle diverse chat *whatsapp* con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte, rinvenute a seguito del sequestro del telefono cellulare in suo possesso, dalle quali emerge che il dott. MAMELI indicava ai vari interlocutori l'impresa nei confronti della quale doveva essere emessa la fattura e l'importo.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della condotta del sig. MARRAS e del dott. Francesco Saverio MAMELI, una volta accertata la natura fittizia dei rapporti tra imprese, la consapevole e volontaria produzione da parte dei vari soggetti coinvolti, in sede di rendicontazione degli investimenti effettuati, di dichiarazioni e documenti volti ad alterare la realtà dei fatti, unita alla volontaria pianificazione del sistema complessivo di

pagamenti finalizzati a raggiungere la neutralità finanziaria posta in essere dal medesimo dott. MAMELI, non può che condurre ad affermarne la responsabilità amministrativo-contabile a titolo di dolo.

Il dolo c.d. “erariale” va, infatti, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative.

Non si può dubitare, infatti, che l’accesso ai finanziamenti sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, e che, nel caso all’esame - consapevolmente - non sono stati realizzati dai soggetti attuatori del programma pubblicistico finanziato, proprio grazie al complesso meccanismo ideato e gestito dal dott. MAMELI al preciso fine di indurre in errore l’Ente erogatore dei contributi, facendo ottenere ai propri “clienti” finanziamenti non spettanti.

Deve ritenersi, pertanto, che Giovanni Antonio Maria MARRAS e Francesco Saverio MAMELI siano responsabili, a titolo di dolo, dell’intero danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi pubblici nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, bando 2016, da parte della Ditta individuale MARRAS Giovanni Antonio Maria (cessata e cancellata dal Registro delle imprese in data 31 marzo 2022), in persona del titolare signor MARRAS Giovanni Antonio Maria.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto ai convenuti, sig. Giovanni Antonio Maria MARRAS e dott. Francesco Saverio MAMELI, a titolo di

dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore di A.G.E.A., per il definitivo importo di euro 57.088,62.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento del saldo (24 febbraio 2021) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

A norma dell'art. 80 c.g.c., va dichiarata, nei limiti di legge e fino a concorrenza del danno patrimoniale, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni del convenuto MARRAS Giovanni Antonio Maria disposto con ordinanza n. 80 del 24 luglio 2023 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- **condanna MARRAS Giovanni Antonio Maria e MAMELI Francesco Saverio**, in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore di A.G.E.A., la somma di **euro 57.088,62**, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

- **dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo** dei

beni del convenuto **MARRAS Giovanni Antonio Maria** disposto sui beni indicati con ordinanza di questa Sezione n. 80 del 24 luglio 2023, nei limiti della somma oggetto di condanna.

- condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro 555,72 (diconsi euro cinquecentocinquantacinque/72).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus